



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 29/04/2021

FATTO

Il ricorrente riferisce che, in data 3.9.2020, a seguito della vendita tra privati di un orologio, marca Rolex, riceveva dal suo acquirente due assegni circolari per totali € 11.000,00 e, precisamente, l'assegno n. ****233-05 per € 7.000,00 e l'assegno n. ****234-06 per € 4.000,00. In occasione dell'incontro il ricorrente avrebbe contattato il numero verde dell'intermediario. Un addetto dello stesso avrebbe fornito il "bene emissione" di entrambi gli assegni. Successivamente, il ricorrente, in data 7.9.2020, veniva a conoscenza della contraffazione degli assegni in parola e procedeva immediatamente a sporgere denuncia. Il ricorrente rileva che l'intermediario avrebbe ammesso che i beni emissione non vengono forniti via telefono, ma esiste una linea a ciò dedicata, e che, *"da un po' di tempo "ignoti", al fine di perpetrare truffe in danno di clientela di altri corrispondenti bancari, si allacciano alle nostre linee telefoniche"*. Da tale comunicazione si evincerebbe che l'intermediario sarebbe a conoscenza delle truffe che vengono fatte con gli assegni circolari e, nonostante ciò, non avrebbe rimediato. Ne deriverebbe una responsabilità dell'intermediario per non aver operato con il grado di diligenza dell'accorto banchiere. Il ricorrente chiede quindi il risarcimento del danno subito per un ammontare pari a 11.000,00.

L'intermediario resiste al ricorso, rilevando di aver ricevuto autorizzazione all'emissione di assegni circolari "propri" nell'anno 2015. Osserva che gli assegni dedotti dal ricorrente non sarebbero nel "range" della numerazione del proprio gruppo bancario. Gli assegni non sarebbero riferibili all'intermediario e a nessuna delle sue filiali e non sarebbero mai stati emessi dallo stesso intermediario. Osserva che sarebbero state inserite apposite



comunicazioni in rete interbancaria, tramite messaggio libero 097, nelle date 24.7.2020, 28.7.2020 e 21.10.2020. Inoltre, che le richieste di bene emissioni devono essere rivolte espressamente per il tramite di apposita *mail*. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta il mancato rimborso del controvalore di due assegni circolari ricevuti quale corrispettivo di una transazione commerciale tra privati, risultati contraffatti nella fase di incasso, dopo aver ottenuto un (falso) benestare telefonico da parte di un presunto operatore dell'intermediario convenuto (apparente banca emittente i titoli); invoca la responsabilità di quest'ultimo per non aver impedito la truffa telefonica, chiedendo un risarcimento di € 11.000,00, corrispondente all'importo portato dai titoli.

2. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.

3. In via generale, occorre rammentare che, in base all'orientamento consolidato di questo Arbitro, l'intermediario risponde per il cattivo pagamento dell'assegno contraffatto solo in caso di evidente alterazione del titolo.

4. Tale principio trova applicazione, sia nel caso in cui il titolo risulti pagato direttamente dall'intermediario trattario o emittente, sia nel caso in cui risulti pagato da un terzo intermediario negoziatore e anche in ipotesi di negoziazione tramite *check-truncation* – come avvenuto nel caso di specie (cfr., *ex multis*, Cfr. Coll. di Roma, dec. n. 9076/18; Cass., Sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass., Sez. I, 15 luglio 2005, n. 15066).

5. Con riguardo al caso di specie deve inoltre ricordarsi l'orientamento del Coll. di Coordinamento, dec. n. 7283/18, secondo cui le *“Banche hanno l'obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento. È alla luce di tali obblighi che vanno valutati i comportamenti dell'intermediario B. Quest'ultimo - dopo aver dichiarato di esser stato informato, già nel giugno 2016, della circostanza che erano stati negoziati assegni circolari, asseritamente emessi dalla stesso, e con il bene emissione confermato da un soggetto che si presentava come suo dipendente - si è difeso affermando di aver: (i) inserito nella rete interbancaria in data 25/7/2016 e in data 13/3/2017 due messaggi di allarme in cui si invitava a richiedere il bene emissione esclusivamente a mezzo di uno specifico indirizzo di posta elettronica; (ii) inviato delle note alla Questura e alla Guardia di Finanza per rappresentare le intrusioni nella propria linea telefonica; (iii) presentato una denuncia ai Carabinieri; (iv) inviato in data 8/6/2017 una diffida alla rete telefonica, alla polizia postale e al Garante per le comunicazioni “affinché fossero poste in essere tutte le iniziative dirette a far cessare le fraudolente intromissioni di terzi nelle linee telefoniche”. L'intermediario B aveva, dunque, per sua esplicita ammissione, piena contezza delle modalità attraverso le quali si realizzava la truffa già dal giugno 2016. Il Collegio di coordinamento ritiene che non rispetta l'obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento chi, in un arco temporale così lungo, non riesca a risolvere il problema delle interferenze nella propria linea telefonica. Il comportamento dell'intermediario B è, dunque, un comportamento negligente, fonte di responsabilità”*.

6. Il descritto orientamento è estensibile al caso di specie, in quanto, l'intermediario convenuto nella email del 7.9.2020 ha affermato che la numerazione telefonica indicata dal ricorrente è riferibile all'intermediario. Inoltre ha affermato che *“da un po' di tempo “ignoti”, al fine di perpetrare truffe in danno di clientela di altri corrispondenti bancari, si allacciano alla nostra rete”*. In definitiva, l'intermediario ha confermato la correttezza della ricostruzione operata dal ricorrente, pur sostenendo di non essere responsabile per l'accaduto in quanto avrebbe inserito in rete interbancaria messaggi con cui avrebbe



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

avvertito di non dare il bene emissione in via telefonica. Tuttavia, non sussistono ragioni per discostarsi dal suddetto orientamento, in quanto gli assetti organizzativi dell'intermediario non hanno permesso di evitare che i malfattori riuscissero a intromettersi nella linea telefonica e a trasmettere false informazioni al ricorrente.

7. Da un diverso punto di vista deve rilevarsi la condotta negligente del ricorrente, il quale nel non riconoscere l'identità dell'acquirente dell'orologio non ha operato con la diligenza minima richiesta nel contesto di una situazione come quella oggetto del ricorso. In questa prospettiva, questo Arbitro, in una fattispecie simile, ha affermato che *“La condotta del ricorrente appare, dunque, caratterizzata da inescusabile imprudenza, non avendo questi osservato neanche il livello minimo ed elementare di diligenza, che gli avrebbe imposto di verificare l'identità della sua controparte contrattuale e degli interlocutori che si sono avvicinati nel corso della vendita, e tale comportamento appare al Collegio tanto più colpevole ed inerte se si considera che lo scambio è avvenuto con un soggetto privato del tutto ignoto, contattato tramite una piattaforma di intermediazione”* (Coll di Roma, Dec. n. 13790/19).

8. Accertata la responsabilità dell'intermediario sulla scorta dell'orientamento del Collegio di coordinamento, in virtù della sussistenza del concorso di colpa, il ricorrente ha diritto a un risarcimento pari a € 5.650,00, determinato in via equitativa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 5.650,00 a titolo di risarcimento del danno liquidato in via equitativa.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO